

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2526 del 17/05/2023
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 PER L'ATTIVITA' DI LAVAGGIO AUTOMEZZI E RIFORNIMENTO CARBURANTE SVOLTA PRESSO L'IMPIANTO UBIcato IN COMUNE DI PIACENZA VIA CAORSANA N. 226, FRAZIONE RONCAGLIA ÷ DITTA: "AUTOTRASPORTI BALESTRA SOCIETA' COOPERATIVA".
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2584 del 16/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 PER L'ATTIVITA' DI LAVAGGIO AUTOMEZZI E RIFORNIMENTO CARBURANTE SVOLTA PRESSO L'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA VIA CAORSANA N. 226, FRAZIONE RONCAGLIA – DITTA: "AUTOTRASPORTI BALESTRA SOCIETA' COOPERATIVA".

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Piacenza prot. n. 156631 del 19/12/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 206874 in pari data, è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per per l'esame della Scia edilizia e della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, presentate dalla ditta "AUTOTRASPORTI BALESTRA SOCIETA' COOPERATIVA" (C.F. 01447230333, attività principale: autotrasporto merci conto terzi), per la realizzazione di una piazzola lavaggio e della rampa di carico in Comune di Piacenza, Via Caorsana n. 226, Frazione Roncaglia (che è anche sede legale della ditta);
- con la medesima nota prot. ARPAE n. 156631/2022 è stata trasmessa la documentazione relativa al procedimento di cui trattasi, comprendente l'endoprocedimento relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo svolgimento dell'attività di "lavaggio automezzi e rifornimento carburante" presso l'impianto in Piacenza, Via Caorsana n. 226, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013;
- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dalla Ditta "AUTOTRASPORTI BALESTRA SOCIETA' COOPERATIVA", comprende il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, per gli scarichi (S1) di acque reflue industriali e (S2) di acque di meteoriche di dilavamento recapitanti in pubblica fognatura;

Considerato che:

- nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal Suap del Comune di Piacenza, il Servizio Pianificazione Urbanistica, Edilizia e Patrimonio del Comune, con nota prot. n. 159303 del 23/12/2022 (acquisita al prot. ARPAE n. 211265 in pari data), ha richiesto documentazione integrativa per la matrice "scarichi" e, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", ha richiesto la "Valutazione previsionale d'impatto acustico", di cui all'art. 8 della Legge quadro n. 447/1995;
- nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal Suap, con nota prot. n. 212030 del 27/12/2022 questa Agenzia ha richiesto la documentazione integrativa per la matrice "scarichi";
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 16792 del 30/01/2023, sono state prodotte dalla ditta le integrazioni relative alla matrice "scarichi";
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 21870 del 07/02/2023, sono state prodotte dalla ditta le integrazioni volontarie per la matrice "scarichi";
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 26210 del 13/02/2023, la ditta ha richiesto una proroga per la presentazione della "Valutazione previsionale di impatto acustico" e della documentazione integrativa richiesta da Ireti Spa;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 46544 del 15/03/2023 il Suap del Comune di Piacenza ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione della suddetta documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 57814 del 03/04/2023, la ditta ha trasmesso la "**Valutazione previsionale di impatto acustico**", redatta ai sensi dell'art. 8 della L. n. 447/1995, sottoscritta dal tecnico competente in acustico;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 65695 del 14/04/2023 il Suap del Comune di Piacenza ha trasmesso le integrazioni richieste da Ireti e prodotte dalla ditta; con tale documentazione la ditta ha prodotto una nuova relazione tecnica con la quale sono state modificate le denominazioni degli scarichi, indicando con **S3 lo scarico di acque meteoriche di dilavamento** e con **S4 lo scarico di acque reflue industriali**, entrambi recapitanti in pubblica fognatura;
- con nota prot. 67478 del 18/04/2023 è stato pertanto richiesto alla ditta di rettificare la scheda A) relativa alla matrice scarichi, sulla base della nuova relazione tecnica prodotta con la suddetta nota prot. n. 65695/2023;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 69364 del 20/04/2023 la ditta ha trasmesso la scheda A) debitamente rettificata;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi" (Attività n. 13 del 08/05/2023 Sinadoc n. 40459/2022), risulta che:

- l'intervento consiste nella realizzazione di una zona per il lavaggio esterno degli automezzi aziendali e nell'installazione di un nuovo distributore carburante in aggiunta a quello esistente;
- dall'insediamento hanno origine n° 2 scarichi, recapitanti in pubblica fognatura, come di seguito classificati:
 - a) **scarico S3, di acque meteoriche di dilavamento**, costituito dall'unione di:
 - acque meteoriche di dilavamento, generate dal dilavamento dell'esistente piazzola per la distribuzione carburanti, trattate mediante un impianto di trattamento in continuo costituito da un disoleatore con filtro a coalescenza;
 - acque meteoriche di dilavamento, generate dal dilavamento della nuova piazzola per la distribuzione carburanti, trattate mediante un impianto di trattamento in continuo costituito da un disoleatore con filtro a coalescenza;
 - acque meteoriche di copertura (pluviali);
 - b) **scarico S4, di acque reflue industriali**, costituito dall'unione di:
 - acque reflue industriali generate dall'attività di lavaggio automezzi effettuata su piazzola impermeabile (avente una superficie pari a 168 mq.), trattate mediante un sistema in continuo costituito da un dissabbiatore e da un disoleatore;
 - acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici dell'alloggio e degli uffici presenti presso l'insediamento, trattate mediante una fossa Imhoff ed un degrassatore;
- per lo scarico S3 sono presenti due pozzetti fiscali, ubicati immediatamente a valle dei due sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento delle piazzole per la distribuzione carburanti, identificati rispettivamente con le sigle "FIS.2A" e "FIS.2B" nella Planimetria "Tavola 7 - Schema Fognatura - agg. 06.04.2023" trasmessa in data 14/04/2023 con le integrazioni;
- per lo scarico S4 il pozzetto fiscale è ubicato immediatamente a valle del sistema di trattamento per le acque reflue industriali ed è indicato con la sigla "FIS.1" nella Planimetria "Tavola 7 - Schema Fognatura - agg. 06.04.2023" trasmessa in data 14/04/2023 con le integrazioni;
- dall'insediamento hanno altresì origine n° 2 scarichi di acque meteoriche entrambi recapitanti in corpo idrico superficiale, S1 costituito dalle acque meteoriche di copertura del fabbricato principale e della palazzina uffici e dalle acque meteoriche di dilavamento del piazzale posto a nord (in parte pavimentato ed in parte inghiaiato) adibito esclusivamente a transito/parcheggio automezzi e ad operazioni di carico e scarico merci

ed S2 costituito dalle acque meteoriche di dilavamento del piazzale posto a sud adibito esclusivamente a transito automezzi e saltuariamente a parcheggio di rimorchi vuoti in attesa di carico merci. Entrambi gli scarichi non necessitano di autorizzazione;

Atteso che:

- con nota prot. n. 71430 del 26/04/2023, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione precedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'Aua;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Suap sono state rilasciate le seguenti determinazioni, utili ai fini dell'adozione del provvedimento di AUA:
 - nota prot. n. RT005526-2023-P del 02/05/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 76165 in pari data, con cui Ireti Spa ha trasmesso parere favorevole allo scarico (S3) di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura, con prescrizioni;
 - nota prot. n. RT005527-2023-P del 02/05/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 76168 in pari data, con cui Ireti Spa ha trasmesso parere favorevole allo scarico (S4) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con prescrizioni;
 - Determinazione dirigenziale del Comune di Piacenza n. 988 del 05/05/2023, allegata al presente provvedimento, trasmessa con nota prot. n. 59130 del 08/05/2023, assunta al prot. ARPAE n. 79484 in pari data, con la quale:
 - sono stati autorizzati, con prescrizioni, lo scarico (S3) di acque meteoriche di dilavamento e lo scarico (S4) di acque reflue industriali, recapitanti entrambi in pubblica fognatura;
 - è stata acquisita la "Valutazione previsionale di impatto acustico", prodotta dalla ditta, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della Legge n. 447/1995, a firma del tecnico competente in acustica;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta "AUTOTRASPORTI BALESTRA SOCIETA' COOPERATIVA" (C.F. 01447230333, attività principale: autotrasporto merci conto terzi), per lo svolgimento dell'attività di "lavaggio automezzi e rifornimento carburante" presso l'impianto sito in Comune di Piacenza, Via Caorsana n. 226, Frazione Roncaglia (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, per gli scarichi (S3) di acque meteoriche di dilavamento e (S4) di acque reflue industriali, recapitanti entrambi in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95*, in ordine all'impatto acustico;

2. di stabilire che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione del Comune di Piacenza, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 988 del 05/05/2023, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. di stabilire, per lo scarico S4 di acque reflue industriali recapitante in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

4. di impartire, per gli scarichi S3 di acque meteoriche di dilavamento e S4 di acque reflue industriali, recapitanti entrambi in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**:

- a) lo scarico S3 di acque meteoriche di dilavamento deve rispettare nei 2 pozzetti di prelievo fiscale (come indicati in premessa), i limiti di cui alla tab. 3, all. n. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i., colonna scarichi in fognatura, per i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, C.O.D. ed Idrocarburi totali;
- b) per lo scarico S4 il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **2 mc.**; il **volume annuo** massimo scaricabile è fissato in **600 mc.**;
- c) i pozzetti di prelievo fiscale devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento dei reflui; tali pozzetti devono essere resi sempre accessibili all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- d) i pozzetti di prelievo fiscale ed i pozzetti d'ispezione devono essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
- e) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati, dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- f) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3 e di cui alla precedente lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- g) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione; l'impianto di trattamento (separatore solidi e oli minerali) deve essere sempre mantenuto in funzione;
- h) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia della rete fognaria di raccolta interna dei reflui e degli impianti di trattamento installati, così come indicato nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice degli impianti. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- i) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3 (per lo scarico S4) e alla precedente lettera a) (per lo scarico S3) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- j) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dei sistemi di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo:

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25.

6. di dare atto che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

7. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al Suap del Comune di Piacenza, per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e

quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

8. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.